

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 131
***“Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose
basate sulla legislazione comunitaria”***

1. Riferimenti normativi

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti :

- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20.03.2008 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche;
- Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010 che approva la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 19/03/2010;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009”;
- Le vigenti disposizioni generali per l'attuazione dei bandi di misura del PSR Campania 2007-2013;
- Le vigenti "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, abroga e sostituisce il Reg. (CE) 1975/2006 con effetto dal 1° gennaio 2011;
- Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura 131 per il presente bando è fissata in euro 2.000.000,00.

3. Finalità della Misura e tipologie di intervento

La Misura intende sostenere le imprese agricole tenute al rispetto di norme di recente introduzione finalizzate a:

- salvaguardare la qualità delle acque superficiali e di falda, nonché dei terreni agricoli ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (così come individuate dalla DGR n. 700/2003¹) attraverso una razionale utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnici provenienti dalle imprese agricole presenti nelle zone vulnerabili anzidette;
- salvaguardare la qualità delle acque superficiali e di falda e dei terreni agricoli, attraverso una razionale utilizzazione agronomica delle sostanze fertilizzanti e ammendanti contenute nelle acque di vegetazione e nelle sanse umide provenienti esclusivamente da frantoi oleari ubicati nel territorio regionale;
- istituire un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e sostenere l'obbligo dell'entrata in vigore di un sistema di identificazione elettronica per gli animali nati in azienda dopo il 31 dicembre 2009.

Allo scopo, la Misura prevede le seguenti tipologie di intervento:

Tipologia a: sostegno, della durata massima di cinque anni, per la copertura dei maggiori costi relativi all'applicazione delle norme di cui alla Direttiva n. 91/676 ("Direttiva nitrati") e del DM del 7 aprile 2006 avente ad oggetto "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del Dlgo 11 maggio 1999, n. 152", recepito in Campania con DGR n. 120/07²;

Tipologia b: per tale tipologia sono state ammesse esclusivamente le imprese agricole che hanno presentato istanza entro il 22 dicembre 2008 e pertanto, nell'ambito del presente bando, essa non sarà attivata.

¹ DGR n. 700/03 "Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato VII del Dlgo n. 152/99), pubblicata sul BURC n. 12 del 17 marzo 2003.

² DGR n. 120/07 "Recepimento del DM 7 aprile 2006 ad oggetto 'Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 38 del DLgo 11 maggio 1999, n. 152'", pubblicata sul BURC n. 14 del 12 marzo 2007.

Tipologia c: sostegno alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'applicazione del sistema di identificazione elettronica e registrazione individuale degli ovini e dei caprini di cui al Regolamento (CE) n. 21/2004 e al Reg. (CE) 1560/2007, per gli animali nati in azienda dopo il 31 dicembre 2009, rispetto all'identificazione tradizionale effettuata con marchi auricolari.

4. Ambiti territoriali di attuazione

La Misura trova attuazione nelle aree regionali di seguito indicate per ciascuna tipologia di intervento.

Area tipologia a) - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, così come individuate dalla DGR 700/2003 (Allegato A al presente bando);

Area tipologia c) - Intero territorio regionale.

5. Soggetti beneficiari dell'intervento

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente Misura le imprese agricole, singole e associate che rispettino le norme previste dalle due tipologie di intervento a) e c), ed in particolare:

Beneficiari tipologia a) – Aziende zootecniche che utilizzano, a fini agronomici, gli effluenti zootecnici provenienti dalla propria attività di allevamento su terreni agricoli ubicati in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente tipologia:

- gli agricoltori che conducono imprese agricole prive di allevamento nelle quali viene effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti acquisiti da altri allevamenti;
- gli agricoltori che conducono imprese con allevamento che, ai sensi del DM del 7 aprile 2006, sono esonerati dall'obbligo di presentazione, all'autorità competente, della comunicazione sull'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (aziende con una produzione di azoto al campo minore o uguale a 1000 kg/anno).

Beneficiari tipologia c)

- Aziende zootecniche ovicaprine che devono effettuare, a partire dal 31 dicembre 2009, la marcatura elettronica degli animali nati dopo tale data destinati alla rimonta.
- Aziende zootecniche ovicaprine che, in applicazione della Circolare del Ministero della Salute DGSA n. 22700 del 23.12.2010, devono obbligatoriamente, nei casi in essa previsti, reidentificare con mezzo elettronico gli animali nati antecedentemente al 31 dicembre 2009.

Gli aiuti previsti da entrambe le tipologie di intervento sono concedibili ad imprese agricole, nella forma singola o associata o di società agricola, in possesso di partita IVA, iscritte nel registro delle imprese agricole della CCIAA - Sezione speciale/imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole, nonché ad imprese agricole nella forma di società cooperativa agricola.

Le società o le altre persone giuridiche possono accedere alla misura per gli allevamenti propri e/o dei soci, conferiti alle stesse con idonei e formali atti di conferimento. I soci rinunciano a presentare domanda di premio in proprio per gli allevamenti conferiti. Inoltre, da parte di ciascun socio, deve essere dato mandato al legale rappresentante della società, a presentare domanda e a riscuotere il premio.

6. Requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, così come indicato nelle disposizioni generali.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla Misura, i beneficiari devono soddisfare una serie di requisiti. Di seguito si riportano i requisiti da soddisfare distinti per tipologia di intervento.

- **Requisiti tipologia a)** I beneficiari che intendono accedere agli aiuti previsti dalla tipologia a), devono possedere i seguenti requisiti:
 - aver comunicato all'autorità competente l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (secondo quanto disposto dall'Allegato IV del DM 7 aprile 2006 e dagli specifici provvedimenti regionali);
 - rispettare i divieti e gli obblighi previsti in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
 - essersi dotati, per gli allevamenti con una produzione di azoto al campo maggiore di 3000 Kg/anno, del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici (PUA) semplificato o completo;
 - essersi dotati delle analisi chimico fisiche del terreno necessarie per la redazione del PUA;
 - aver registrato le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici sul quaderno di campagna, pubblicato sul BURC n. 16 del 2 aprile 2002, con l'indicazione della data di spandimento, degli estremi catastali delle

particelle interessate e del volume di effluenti distribuito per ciascuna particella e per ettaro.

- Requisiti tipologia c) - I beneficiari che intendono accedere agli aiuti previsti dalla tipologia c), devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere in possesso del registro di stalla di carico/scarico aziendale come previsto dal Reg. (CE) 21/2004 e s.m relativo alla registrazione dei capi ovicaprini;
 - essere in regola con le registrazioni BDN Teramo dei censimenti e delle movimentazioni;

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i soggetti già destinatari di finanziamenti a valere su Fondi FEOGA (Orientamento e PSR 2000-2006) e FEASR, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

- nell'anno civile in corso o in quello precedente sono stati emessi provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi non determinati da espressa volontà di rinuncia manifestata dagli interessati;
- sono stati adottati e permangono ancora vigenti provvedimenti di sospensione del finanziamento;
- è ancora atteso il pagamento delle sanzioni comminate e/o la restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario.

7. Regime di incentivazione

Il regime di aiuto istituito nell'ambito della presente Misura varia in base alla tipologia di intervento interessata.

Sostegno di cui alla tipologia a) - L'aiuto è concesso su base annua, per un massimo di cinque anni e decresce dal primo al quinto anno secondo il regime di seguito descritto:

- per il primo anno: l'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili, ossia dei costi tecnico-amministrativi e dei costi organizzativo-gestionali calcolati per ettaro, di cui al successivo paragrafo 8, tipologia a);
- secondo anno 80% dei costi variabili calcolati per ettaro;
- terzo anno 60% dei costi variabili calcolati per ettaro;
- quarto anno 40% dei costi variabili calcolati per ettaro;
- quinto anno 20% dei costi variabili calcolati per ettaro.

L'importo massimo dell'aiuto calcolato per l'intero periodo di sostegno non potrà essere superiore a 10.000,00 € per azienda.

Sostegno di cui alla tipologia c) - L'aiuto è concesso su base annua per un massimo di cinque anni e decresce dal primo al quinto anno secondo il regime di seguito descritto:

- per il primo anno al 100% dei costi ammissibili, calcolati come somma dei costi fissi e dei costi variabili calcolati per capo, di cui al successivo paragrafo 8, tipologia c);
- secondo anno 80% dei costi variabili calcolati per capo;
- terzo anno 60% dei costi variabili calcolati per capo;
- quarto anno 40% dei costi variabili calcolati per capo;
- quinto anno 20% dei costi variabili calcolati per capo.

L'importo massimo dell'aiuto calcolato per l'intero periodo di sostegno non potrà essere superiore a 10.000,00 € per azienda.

Per ciascun anno il richiedente dovrà presentare domanda di finanziamento secondo quanto disposto dal presente bando.

8. Spese ammissibili

Le spese ammissibili ai contributi della presente Misura si distinguono in base alle tipologie di intervento.

Di seguito si descrivono, per ciascuna tipologia di intervento, i costi ammessi e le relative spese massime ammissibili.

Costi ammessi (tipologia a) - I costi ammessi per tale tipologia riguardano gli adempimenti tecnico-amministrativi (solo per il 1° anno) e le attività organizzative e gestionali (per tutti i cinque anni) messe in essere per rispettare la recente normativa di cui al precedente paragrafo 3, tipologia a). In particolare, essi si sostanziano in:

- costi relativi agli adempimenti tecnico amministrativi e analisi chimico fisiche per la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici (ai sensi dell'Allegato V del DM del 7 aprile 2006);
- costi organizzativi e gestionali rapportati agli ettari aggiuntivi necessari allo spandimento degli effluenti zootecnici per l'applicazione della recente normativa (costi di spandimento e di movimentazione), fermo restando il limite di 170 kg di azoto per ettaro all'anno che è possibile apportare al suolo con gli effluenti zootecnici.

Il numero di ettari aggiuntivi necessario allo spandimento degli effluenti zootecnici sarà dato dalla differenza tra il numero di ettari necessari allo spandimento e derivanti dall'applicazione delle norme più stringenti (calcolati in base alla tabella 1 e alla tabella 2 dell'Allegato 1 del DM del 7 aprile 2006) e gli ettari necessari allo spandimento prima dell'approvazione delle nuove norme (calcolati in base alle tabelle dell'Allegato B al presente bando).

P.S.R. CAMPANIA 2007 – 2013
INTERVENTI COFINANZIATI DAL FEASR

Nella seguente tabella si riportano le tipologie di costi e le relative spese massime ammissibili previste per la tipologia di intervento a).

TIPOLOGIE DI COSTI AMMESSI	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
1) Adempimenti tecnico amministrativi ai sensi del DM del 7 aprile 2006	
Comunicazione semplificata	800,00 €
Comunicazione completa + PUA semplificato	900,00 €
Comunicazione completa + PUA completo	1.000,00 €
<i>Analisi chimico fisiche del terreno per la redazione del PUA</i>	150,00 € per appezzamento omogeneo ^(*)
2) Costi organizzativi e gestionali	
Costi di spandimento dei liquami	208,00 €/ha
Costi di movimentazione dei liquami	640,00 €/ha
Costi di spandimento dei letami	228,00 €/ha
Costi di movimentazione dei letami	640,00 €/ha

Le spese relative agli adempimenti tecnico amministrativi saranno ammesse a contributo soltanto se comprovate da fatture quietanzate.

Gli eventuali lavori di spandimento e di movimentazione degli effluenti zootecnici svolti direttamente dal richiedente, dai propri salariati o dai suoi familiari, (lavori in economia) andranno descritti in apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00. Per le operazioni svolte dovranno essere espressamente riportati i nominativi (nome, cognome data di nascita e codice fiscale) dei lavoratori preposti alle specifiche attività precisando se trattasi dello stesso richiedente ovvero di salariato, ovvero di familiare. Ai lavori in questione verrà applicato il costo massimo ammissibile indicato per le specifiche voci nella tabella riportata nel bando.

^(*) Per i criteri di individuazione dell'appezzamento omogeneo, il riferimento è la "Guida alla concimazione" della Campania attualmente vigente, approvata con DRD n 252 del 16.06.03, disponibile sul sito della regione all'indirizzo <http://psragricoltura.regione.campania.it/agricoltura/>

Possono rientrare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute prima della pubblicazione del presente bando a partire dal 19 marzo 2010 data in cui, con DGR n. 283, è stata approvata la revisione del PSR 2007 – 2013.

Costi ammessi (tipologia c) I costi ammessi per tale tipologia, al fine di rispettare la recente normativa di cui al precedente paragrafo 3, tipologia c), si distinguono in costi fissi per azienda (solo per il 1° anno), relativi all'acquisto dell'applicatore del mezzo di identificazione elettronica e costi variabili, in base alla consistenza aziendale, relativi all'acquisto del mezzo di identificazione elettronica e alla manodopera per l'applicazione (per tutti i cinque anni).

Nella seguente tabella si riportano le tipologie di costi e le relative spese massime ammissibili previste per la tipologia di intervento c).

TIPOLOGIE DI COSTI AMMESSI	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
1) Costi fissi	
Applicatore del mezzo di identificazione elettronica	20,00 €/azienda
2) Costi variabili	
Mezzi di identificazione elettronica (etichetta elettronica o bolo ruminale)	1,50 €/capo
Manodopera per l'applicazione del mezzo di identificazione elettronica.	0,60 €/capo

Le spese relative ai costi fissi e ai costi variabili saranno ammesse a contributo soltanto se comprovate da fatture quietanzate.

Per i lavori di imbolatura dei capi nati antecedentemente al 31 dicembre 2009, nei casi previsti dalla Circolare del Ministero della Salute DGSA n. 22700 del 23.12.2010, per i quali è previsto reidentificare obbligatoriamente con identificativo elettronico, possono essere ammesse a rimborso soltanto le spese sostenute per un numero di capi corrispondente ad un massimo del 30% della consistenza dell'allevamento come desunto dal censimento annuale indicato sul Registro di carico e scarico aziendale per ovini e caprini.

Gli eventuali lavori di imbolatura svolti direttamente dal richiedente, dai propri salariati o dai suoi familiari, coadiutori ed apprendisti (lavori in economia) andranno descritti in apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00. Per le operazioni svolte dovranno essere espressamente riportati i nominativi (nome, cognome data

di nascita e codice fiscale) dei lavoratori preposti alle specifiche attività precisando se trattasi dello stesso richiedente ovvero di salariato, di coadiutore, apprendista ovvero di familiare.

Ai lavori in questione verrà applicato il costo massimo ammissibile indicato per le specifiche voci nella tabella riportata nel bando.

Possono rientrare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente bando a partire dal 1° gennaio 2010, data di decorrenza dell'obbligo.

In ogni caso, poiché per la misura non è necessaria l'apertura del conto corrente dedicato, considerata l'esigua entità del contributo erogabile, l'ammissibilità delle spese rimane in ogni caso subordinata:

- alla valutazione con esito favorevole dell'istanza;
- alla presentazione, unitamente alla domanda di pagamento, di copia delle fatture di pagamento corredate dalle dichiarazioni liberatorie rese dal venditore, dall'impresa e/o dal fornitore dei servizi. Le liberatorie in questione dovranno risultare chiaramente riferibili agli interventi realizzati e dovranno riportare gli estremi dei bonifici postali o bancari, ovvero degli assegni circolari o bancari utilizzati per il pagamento di quanto dovuto, accompagnata da documento del dichiarante o, nel caso di lavori in economia, di quanto sopra indicato;
- al riscontro dei pagamenti effettuati nei documenti bancari/postali intestati allo stesso richiedente.

Caso per caso, a maggiore garanzia del soggetto erogante il finanziamento, potrà essere valutata in sede istruttoria la richiesta di documentazione aggiuntiva.

Per ciascuna spesa non è previsto il rimborso dell'IVA.

9. Criteri di selezione

I progetti presentati che risulteranno ammissibili, a seguito di preventiva verifica di ricevibilità, saranno valutati, attraverso l'attribuzione di un punteggio ad ogni domanda sulla base dello schema di calcolo di seguito riportato, il quale prevede una serie di fattori di valutazione riferiti ai requisiti soggettivi del richiedente ed ai requisiti oggettivi dell'azienda.

Il punteggio attribuibile a ciascuno dei fattori di valutazione sarà pari al prodotto tra il "peso" del singolo fattore ed un coefficiente predefinito dimensionale, il cui valore è associato alla presenza (SI = 1) o assenza (NO = 0) di un determinato requisito.

Il punteggio totale assegnato a ciascuna domanda ai fini della predisposizione della graduatoria sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei fattori di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti.

Nel caso di società agricole, per l'attribuzione del punteggio al requisito a.2, vanno considerate di sesso femminile:

- le società di persone la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

P.S.R. CAMPANIA 2007 – 2013
INTERVENTI COFINANZIATI DAL FEASR

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI FATTORI DI VALUTAZIONE				
FATTORI DI VALUTAZIONE				PUNTEGGIO
Descrizione	Peso A	Condizione	Valore B	C = AxB
a. Requisiti soggettivi del richiedente				
a1. Et� inferiore a 40 anni	15	SI=	1	
		NO=	0,5	
a2. Sesso femminile	15	SI =	1	
		NO=	0,5	
<i>sub-totale a)</i>	30			
b. Requisiti oggettivi dell'impresa				
b1. Aziende che partecipano ad associazioni e/ o consorzi di produttori tesi alla valorizzazione dei prodotti	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b2. Aziende che conducono allevamenti/coltivazioni di produzioni tutelate	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b3. Aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b4. Aziende ricadenti in aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b5. Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e/o svantaggiate	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b6. Aziende operanti in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato ovvero aderenti al Piano Regionale di Lotta Fitopatologia Integrata o al Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b7. Aziende con Superficie Agricola Utilizzata maggiore di 5 ettari	5	SI=	1	
		NO=	0,5	
b8. Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone SIC e ZPS	5	SI=	1	
		NO=	0,5	
<i>sub-totale b)</i>	70			
TOTALE (a + b)	100			

10. Proroghe, varianti e recesso dai benefici

Le proroghe, le varianti e il recesso dai benefici sono disciplinati nelle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

11. Presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta

Per l'attuazione della presente misura viene adottata la formula del “bando aperto a sessioni predeterminate”, come indicato nelle disposizioni generali.

Per accedere alla misura, gli interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura (STAPA-CePICA) territorialmente competente (ossia quello nel cui territorio ricadono le particelle su cui viene effettuato lo spandimento), che all'arrivo provvederà alla sua immediata protocollazione:

- istanza di finanziamento;
- formulario di presentazione della domanda;
- documentazione a corredo.

Detta documentazione dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dicitura “P.S.R Campania – Misura 131” e il nominativo, il recapito postale nonché il numero di fax del richiedente, come da Disposizioni Generali.

Qualora i terreni oggetto di aiuto siano ubicati nel territorio di più di una provincia, la domanda dovrà essere presentata allo STAPA-CePICA nel cui territorio ricade più del 50% della superficie ammessa all'aiuto.

Nel caso in cui un imprenditore conduca un'azienda/e localizzata/e anche in altre Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Le domande possono essere presentate nei modi ordinariamente utilizzati: a mezzo ricorso al servizio postale nazionale (Poste Italiane SpA), corriere espresso, consegna a mano. Resta fermo che, qualunque sia la modalità utilizzata, le istanze devono tassativamente pervenire ai soggetti attuatori entro il termine di scadenza stabilita. In ogni caso ai fini della ricevibilità della domanda verrà ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo dello STAPA CePICA ricevente.

Nessuna responsabilità è addebitabile allo STAPA CePICA per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per eventuale mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

L'istanza ed il formulario dovranno essere generati utilizzando esclusivamente il portale della Regione Campania.

Al termine degli inserimenti, attraverso la prevista funzione, verranno prodotti i documenti stampati che dovranno, pena inaccettabilità della richiesta, essere sottoscritti dal richiedente.

Oltre a quanto sopra indicato, dovrà essere prodotta una documentazione a corredo, così come di seguito specificato:

Documentazione a corredo per la tipologia a):

- copia conforme all'originale della comunicazione presentata al Comune nel cui territorio ricadono i terreni oggetti di spandimento, redatta ai sensi dell'Allegato IV del DM del 7 aprile 2006;
- copia conforme all'originale del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) per allevamenti con produzione di azoto al campo maggiore di 3000 kg/anno, redatto ai sensi dell'Allegato V del DM del 7 aprile 2006;
- copia del certificato delle analisi del terreno necessarie per la redazione del PUA;
- copia conforme all'originale dell'integrazione della comunicazione presentata al Comune per eventuali variazioni della consistenza dell'allevamento e/o delle superfici impegnate per lo spandimento oggetto dell'aiuto;
- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- copia fotostatica del documento di identità del richiedente.

Documentazione a corredo per la tipologia c):

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- copia fotostatica del documento di identità del richiedente.
- copia conforme all'originale del Registro di carico e scarico aziendale per ovini e caprini.

Ulteriore documentazione a corredo per le Società (per entrambe le tipologie di investimento):

- copia conforme all'originale, secondo le vigenti disposizioni, della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione o del competente organo, in cui viene assunto l'impegno di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico e si autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.
- Atto costitutivo e, se del caso, allegato Statuto, in copia conforme all'originale;
- elenco dei soci;

Assieme alla documentazione suddetta dovranno essere rilasciate dal beneficiario le seguenti dichiarazioni che verranno rese utilizzando il modello che verrà prodotto dalla procedura informatica attraverso la quale viene compilata la richiesta di finanziamento, ossia:

- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici.

Il beneficiario inoltre, dovrà presentare le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (solo per le aziende che allevano bovini da latte);
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per gravi reati contro la P.A. quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico: art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.). *[Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi]*
- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ad agli artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962; *[Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi]*
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;

- di aver provveduto alla denuncia dell'attività di produzione, allevamento, coltivazione alla ASL competente nel rispetto del Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e secondo le direttive approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 797 del 16.06.2006

Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., le istanze che fossero corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o incomplete non saranno ammesse a valutazione (non è ammessa l'integrazione delle istanze) e non saranno restituite.

12. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

La presentazione delle domande di pagamento è disciplinata nelle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

13. Impegni del beneficiario

Il beneficiario si impegna a:

1. condurre l'azienda agricola nel rispetto di quanto previsto dal DM del 7 aprile 2006 e dagli specifici provvedimenti regionali per la tipologia a) e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 21/2004 e 1560/2007 e degli specifici provvedimenti regionali per la tipologia c);
2. per la tipologia a): impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni in merito alla consistenza degli allevamenti e le eventuali variazioni in merito alle superfici impegnate per lo spandimento oggetto dell'aiuto che dovessero intervenire durante il periodo di sostegno, entro il termine dei trenta giorni successivi alle variazioni stesse, attraverso l'invio della copia dell'integrazione della comunicazione presentata al Comune e a registrare le stesse nel fascicolo aziendale;
3. ad assicurare la conservazione presso la propria sede della documentazione giustificativa delle spese sostenute e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti;
4. rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate;
5. sanare le irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti. Si precisa che nel caso di contributi previdenziali, come stabilito dalla Legge 46/07 e n. 247/07, alla presentazione della

domanda di pagamento AGEA, nella sua qualità di Organismo Pagatore, verificherà l'esistenza di eventuali morosità, certe ed esigibili, e, in caso di riscontro positivo, procederà direttamente alla compensazione. In tutti gli altri casi la revoca del finanziamento non sarà automatica ma verrà valutata caso per caso, secondo discrezionalità.

14. Controlli

I controlli amministrativi, in situ ed in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo quanto desumibile dal presente bando, integrato con le disposizioni generali.

Le accertate false dichiarazioni, a qualsiasi titolo rese, comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Qualora durante l'attività di controllo da parte dell'amministrazione dovesse risultare che il beneficiario ha chiesto e ottenuto altri aiuti, per la realizzazione dei medesimi investimenti previsti dal progetto presentato, si darà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero delle somme eventualmente erogate, secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.

15. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

A seguito di mancata realizzazione del progetto d'investimenti entro i termini, o per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi. Il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

In caso di recesso dai benefici verrà emesso provvedimento di revoca della concessione. Il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Riduzioni

Il mancato rispetto degli impegni di cui al DRD n° 45 del 17/06/2010 comporterà la riduzione del contributo o la decadenza totale dallo stesso applicando i criteri definiti nell'allegato al decreto richiamato.